

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject matter]

R.G.N. 17001/2013

Cron.

Rep.

Ud. 11/04/2018

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - PU
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17001-2013 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

FORENSE C.F. X , in persona del

Presidente e legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio

dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la

rappresenta e difende giusta delega in

2018

1594

atti;

- **ricorrente** -

contro

AE , elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RECH 76, presso lo studio
dell'avvocato GIUSEPPE POERIO,
rappresentata e difesa dall'avvocato
SABRINA AMODEO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA ETR
S.P.A.;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1945/2012 della
CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA,
depositata il 24/01/2013 R.G.N. 37/2010;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2018 dal
Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA'
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato DE STEFANO MAURIZIO;

udito l'Avvocato POERIO GIUSEPPE per delega

verbale Avvocato AMODEO SABRINA.

CASSAZIONE.net



FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 1945/2012 la Corte d'Appello di Reggio Calabria respingeva il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avverso la sentenza che aveva annullato la cartella esattoriale con cui la Cassa intimava all'avvocato **AE** il pagamento di € 676,44 a titolo di sanzione per il mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori relativi agli anni 2000 e 2001.

A fondamento della decisione la Corte ribadiva che nella materia trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall'articolo 28 della legge 689/1981; posto che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la sanzione pecuniaria in discorso - comminata dall'articolo 17, 4° comma, primo periodo della legge n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dell'ammontare del reddito professionale entro il termine previsto - aveva natura amministrativa e come tale era soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui era stata commessa la violazione. Sosteneva inoltre che la legge 689/1981 dovesse trovare applicazione, fatti salvi gli aspetti espressamente derogati da altre norme speciali di pari grado, con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con un unico motivo al quale ha resistito **AE** con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; l'inapplicabilità della legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative allo speciale regime della previdenza forense, atteso che il quadro normativo in materia andava configurato ai sensi dell'art. 17 della l. 576/80, come modificato dall'art. 9 della legge 141/92, in combinato con l'art. 3, comma 2 del nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense adottato, nell'ambito dell'autonomia specificamente riconosciuta nella particolare materia delle sanzioni dall'articolo 4, comma 6 bis della legge 140/97, con delibera del Comitato dei Delegati e della Cassa del 19 maggio 2000 ed approvato con D.M. 20.11.2000; pertanto, sulla base del potere conferitegli da una norma primaria, la Cassa ha legittimamente adottato un proprio Regolamento attraverso il

quale aveva disposto l'esclusione delle disposizioni di cui alla legge 689/1981; l'automatismo delle sanzioni; una specifica procedura per l'irrogazione delle stesse; l'intrasmissibilità agli eredi della sanzione. La legge 689/1981 non poteva trovare applicazione nel sistema previdenziale forense con particolare riferimento alle irregolarità compiute successivamente all'entrata in vigore del citato Regolamento per la disciplina delle sanzioni adottato dalla Cassa.

2.- Il ricorso è infondato dovendosi dare continuità all'orientamento, oramai consolidato, affermato da questa Corte (sentenze n. 18130 del 04/08/2010; n. 13545 del 26/05/2008; 20/9/2006 n. 20343; del 24/3/2003 n.4290) secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, quarto comma, primo periodo della legge n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, primo comma, della legge n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori.

3. In particolare si è rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti (Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n. 11140; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n. 23643; Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n. 4153; Cass., sez., lav., 29 dicembre 2004, n. 24138; Cass., sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340; Cass., sez., lav., 10 dicembre 2004, n. 23 116; Cass., sez., lav., 9 aprile 2003, n. 5522; Cass., sez., lav., 1 luglio 2002. n. 9525; Cass., sez., lav., 27 giugno 2002, n. 9408; 12 gennaio 2002, n. 330).

4. Inoltre, quanto al più specifico profilo delle sanzioni irrogate dalla Cassa, questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 24 marzo 2003, n. 4290; Cass., sez. lav., 20 settembre 2006. n. 20343) ha anche precisato in proposito che la penalità prevista dalla L. n.576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1991, art. 9, nel caso di omessa (annuale) comunicazione del reddito da parte dei professionisti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria. Cfr. Cass., sez. lav., 26 maggio 2008. n. 13545, secondo cui le norme procedurali di cui alla L. n. 689 del

1981, trovano applicazione anche per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa all'omesso invio della comunicazione reddituale alla Cassa forense, salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con la normativa primaria). Né la natura amministrativa di tale sanzione - affermata anche dalla giurisprudenza recente di questa Corte - è venuta meno per effetto della privatizzazione della Cassa forense ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 essendo rimasto comunque in capo alla Cassa un potere, previsto dalla legge, di irrogazione di sanzioni per comportamenti degli iscritti in violazione di legge; potere al quale corrisponde una situazione di soggezione degli iscritti stessi; cfr., per altro verso, Cass., sez. lav., 14 novembre 2001, n. 14191. secondo cui anche dopo la privatizzazione ex D.Lgs. n. 509 del 1994, permane in capo alla Cassa forense il potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la riscossione dei contributi.

5.- Sullo specifico problema - che è quello posto dal ricorso della ricorrente - del termine prescrizione (quinquennale o decennale) per l'irrogazione delle sanzioni da parte della Cassa, la sentenza, Cass. sez. lav., 20 settembre 2006, n. 20343 - nel ribadire che ha natura amministrativa la sanzione pecuniaria comminata dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi - ha precisato che la stessa, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Ciò perché la disciplina generale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, cit., art. 28) - in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie - non risulta derogata da disposizione speciale in materia di prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.). Ed infatti - ha ritenuto questa Corte - la prescrizione decennale (di cui alla L. 20 settembre 1980 n. 576, art. 19, comma 1, primo periodo, cit.) riguardante i "contributi dovuti alla Cassa (nazionale di previdenza e assistenza forense)", nonché ogni relativo accessorio e - aggiunge la Corte - "sanzione ai sensi della presente legge" risulta, come tale, "tacitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore alla L.8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e 10, cit.". Nello stesso senso si è successivamente espressa anche Cass., sez. lav., 4 giugno 2008, n. 14779, che - rigettando anche l'eccezione di

incostituzionalità - ha ribadito la natura amministrativa della sanzione pecuniaria comminata dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 4, primo periodo, (successivamente modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 9), con conseguente assoggettamento alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

6. Nessun rilievo è stato attribuito alla normativa regolamentare invocata dalla Cassa atteso che secondo questa Corte (sentenza n. 13545/2008) la legge n. 576 del 1980, art. 19, disposizione speciale, è stata abrogata *in parte qua* dalla L. n. 335 del 1995, comma 9, dell'art. 3; posto che il comma 9, lett. a) riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre la lett. b) si riferisce a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria"; formulazione questa che è onnicomprensiva (anche della contribuzione di tipo pensionistico, quale quella rilevante nella specie) e non lascia fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria. Pertanto per il solo fatto che la previdenza forense abbia carattere (non già facoltativo, ma) obbligatorio, come risulta dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, secondo cui l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, trova applicazione l'art. 3 cit., comma 9, con conseguente abrogazione della citata L. n. 576 del 1980, art. 19.

Del resto questa Corte ha già ritenuto l'applicabilità dell'art. 3 cit., comma 9, ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n. 9408; Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140".

7.- Infine è stata pure esclusa da questa Corte (Cass. n. 13545/2008) la eventualità di una questione di costituzionalità atteso che la disciplina delle sanzioni irrogate dalla Cassa, per le argomentazioni sopra svolte, risulta conformata, quanto alla durata del termine prescrizione (quinquennale, quindi), a quella dei contributi ed è la stessa di quella delle sanzioni amministrative in genere. Questa armonizzazione del sistema complessivo appare conforme al principio di eguaglianza. Né per altro verso sono compromesse le esigenze di tutela previdenziale degli iscritti alla Cassa e di solidarietà tra gli stessi - pur sempre sottese al regime delle sanzioni - apparendo non esiguo il termine prescrizione quinquennale per l'irrogazione delle sanzioni; cfr. la giurisprudenza costituzionale secondo cui "l'incongruità del termine di prescrizione può ammettersi, ed è rilevante, solo quando esso sia di durata tale da non rendere

effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza appaia inoperante la tutela del diritto" (C. cost. n. 1021 del 1988).

8. Il ricorso va quindi rigettato, con pagamento delle spese del giudizio secondo soccombenza. Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1200 di cui € 1000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11.4.2018.

Il Consigliere relatore

Dott. Roberto Rivero

Presidente

Dott. Antonio Manna

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 2 LUG 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA